



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 695/2020 V.G. relativo alla società [REDACTED]

Letti gli atti e i documenti del procedimento, il tribunale osserva quanto segue.

1.- Le ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] sono titolari, congiuntamente, di una partecipazione pari al 42% del capitale sociale della [REDACTED] nonché componenti del relativo consiglio di amministrazione. [REDACTED] è, altresì, delegata per la gestione degli affari sociali relativamente al personale dipendente, con potere di rappresentanza dell'ente anche nei rapporti con gli istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali.

La società, non munita di organo di controllo, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto n. 3381/2015 del Tribunale di Brescia¹. Essa detiene il 100% del patrimonio - tra le altre - di [REDACTED] e [REDACTED]

Mediante il procedimento ex art. 2409 c.c. le ricorrenti denunciano "gravi irregolarità" nella gestione della [REDACTED] (e delle sue partecipate) da parte di [REDACTED] presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza con una quota pari al 58% del capitale sociale di [REDACTED] [REDACTED] (nonché amministratore unico di [REDACTED] e presidente del c.d.a. di [REDACTED] [REDACTED] sino al luglio 2018).

Le condotte di seguito meglio specificate sarebbero connotate di attualità e realizzate da [REDACTED] [REDACTED] in evidente conflitto di interessi, nel preordinato intento di trasferire attività a favore di se stesso e/o di soggetti a sé riconducibili; tali atti prefigurerebbero, inoltre, un grave pregiudizio per la società, per evitare il quale i rimedi di autotutela a disposizione delle denuncianti, sia in qualità di soci sia di consiglieri di amministrazione della [REDACTED] sarebbero insufficienti, in ragione degli abusi del ruolo di

¹ Secondo quanto riferito dalle parti in udienza, il concordato è stato eseguito ed è in corso di predisposizione il riparto finale (cfr. verbale ud. 28.2.2020)



presidente del c.d.a., di socio di maggioranza e di amministratore delle partecipate posti in essere dal resistente.

1.1.- Un primo gruppo di irregolarità concerne l'approvazione dei bilanci 2017 e 2018 di [REDACTED] e delle sue partecipate, nonché l'asserita estromissione delle ricorrenti dall'esercizio delle prerogative di consiglieri e soci delle predette società; al riguardo, esse denunciano:

- che in data 5.9.2018 [REDACTED] in qualità di presidente del c.d.a di [REDACTED] avrebbe iscritto presso il registro delle imprese una delibera assembleare solo apparentemente tenutasi il giorno 2.8.2018, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e la nomina dello stesso [REDACTED] ad amministratore unico della società: a tale adunanza le ricorrenti, diversamente da quanto falsamente verbalizzato, non sarebbero mai state convocate, non avrebbero partecipato e votato favorevolmente, né avrebbero rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consiglieri; la delibera, impugnata in sede arbitrale, è stata annullata con lodo del 26.4.2019, mentre nelle more è stato ricostituito il c.d.a. in carica²;

- che il presidente del c.d.a. avrebbe omesso di ottemperare all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo del predetto lodo, in violazione di quanto disposto dalla medesima decisione arbitrale e previsto dalla legge (cfr. art. 35 comma 5-bis d.lgs. n. 5/2003);

- che con la reiterata grave carenza di informazioni e documentazione a supporto di specifiche voci di bilancio contestate dalle ricorrenti e comunque di documentazione necessaria a consentire alle denunzianti le doverose valutazioni ai fini dell'approvazione dei progetti di bilancio, il presidente del c.d.a. avrebbe di fatto impedito l'approvazione tempestiva dei bilanci della [REDACTED] e delle controllate [REDACTED] e [REDACTED] relativi agli esercizi 2017 e 2018, rimanendo altresì inerte nella convocazione delle relative riunioni del c.d.a. e adunanze assembleari;

- che, a partire dal febbraio 2019³, le ricorrenti si sarebbero viste negare l'accesso, oltre che alla predetta documentazione sociale, ai locali della società e ai propri uffici ivi ubicati⁴;

- che, in ragione dell'asserito "distacco"⁵ dei dipendenti di [REDACTED] a favore di società [REDACTED] e [REDACTED] riconducibili a [REDACTED] e beneficiarie di presunti "servizi" da parte di

² Come precisato e documentato dal resistente in sede di note di replica autorizzate, il bilancio 2017 è stato approvato nelle more del presente procedimento (cfr. verbale di assemblea del 11.3.2020 allegato sub "D" alla memoria autorizzata di replica di [REDACTED]).

³ Con il cambio delle relative serrature: cfr. memoria autorizzata di parte ricorrente, pag. 4-5.

⁴ Alle stesse sarebbe inoltre stato precluso "l'accesso agli account di posta elettronica ordinaria della società aperti a loro nome" nonché "l'utilizzo dei personal computer su cui tali account erano installati": cfr. memoria autorizzata di parte ricorrente, pag. 4.

⁵ Di tale distacco sarebbe emersa la natura fittizia in data 12.2.2020, allorquando, su richiesta delle ricorrenti, il consulente del lavoro di [REDACTED] ha trasmesso l'elenco dei relativi dipendenti da cui risulterebbe che nessuno di essi è interessato da distacco. L'erogazione dei "servizi" da parte di [REDACTED] sarebbe, inoltre, illecita perché dissimulerebbe

le ricorrenti non avrebbero più potuto esercitare alcuna forma di controllo sui predetti dipendenti.

1.2.- Il secondo gruppo di censure riguarda “iniziative arbitrarie” (in tesi) assunte da all’insaputa delle ricorrenti al fine di “spogliare l’azienda, trasferendone gli asset fuori dal perimetro del gruppo” e rendendola “una scatola vuota”; al riguardo, le ricorrenti denunciano:

- la cessione di fatto e senza corrispettivo dell’azienda di (detenuta al 100% da a sua volta interamente posseduta da) in favore di società riconducibile a e alla moglie. deporrebbero in tal senso il crollo del volume degli affari di le dimissioni di tutto il personale in forza presso quest’ultima e la contestuale assunzione da parte di l’utilizzo da parte di quest’ultima degli stessi uffici, computer, macchinari, software, numeri di telefono di nonché del medesimo nome, marchio e logo, il tutto come da contestazione scritta inviata da a in data 8.7.2016;

- la cessione a prezzo vile e, almeno in parte, senza effettivo incasso del corrispettivo, mediante gli atti di compravendita a rogito not. 12.12.2017 nn.1371/849, 8.3.2018 nn.1659/998 e 8.3.2018 nn.1658/997, in forza di procura risalente a quindici anni prima e mai iscritta nel registro delle imprese, nonché in assenza di deliberazione del c.d.a. e in situazione di conflitto di interessi, dell’intero patrimonio immobiliare della partecipata e dell’azienda di in favore di di e di società riferibili al resistente; dopo la stipulazione di tali atti, avrebbe altresì cessato l’incarico di amministratore della venditrice, ostacolando in ogni modo la propria sostituzione⁷ e impugnando, da ultimo, la delibera di nomina di assunta dalle ricorrenti in data 14.5.2019.

Tutto quanto sopra premesso, le ricorrenti chiedono la revoca in via d’urgenza del presidente del consiglio di amministrazione della, previo ordine di ispezione dell’amministrazione della medesima società (nonché delle partecipate) e comunque l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni

un’abusiva somministrazione di manodopera, sanzionata ex artt. 18 comma 5-bis d.lgs. 276/2003 e 1, comma 1, d.lgs. 8/2016).

⁶ Esercitata presso i terreni e fabbricati di proprietà di ceduti a, per il tramite dell’atto di compravendita 8.3.2018 nn. 1659/998. In sede di note autorizzate di replica, la difesa ricorrente ha negato che gli impianti industriali, almeno quelli più rilevanti, siano ancora di proprietà di, precisando che gli stessi “sono ... stati acquistati da in blocco in data il 9.5.2017 al prezzo complessivo di € 213.114 (doc.74) incluso l’Impianto HESS per la produzione in ciclo automatico di manufatti in cemento di ultima generazione la cui realizzazione aveva comportato un ingentissimo investimento...”. Ha aggiunto che anche il diritto di superficie in forza di cui i fabbricati sono stati realizzati sui terreni (diritto che “tutelava l’investimento fatto da”), è stato trasferito a nel 2016 (“all’insaputa delle ricorrenti”), come emergere dalle premesse dello stesso atto n. 1658.

⁷ Ruolo ricoperto per breve tempo da un terzo “compiacente”, il quale non avrebbe in alcun modo tentato di porre rimedio alle irregolarità compiute dal precedente a.u., per poi dimettersi nel febbraio del 2019.

nell'interesse della società e delle partecipate della stessa, precisando che, in esito all'invocata revoca del resistente, non sarà necessario provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, dal momento che lo statuto della società non contempla la clausola *simul stabunt simul cadent* e prevede un c.d.a. composto nel minimo da due membri.

Si è costituito in giudizio [REDACTED] eccependo, in via pregiudiziale, "il difetto di legittimazione delle istanti rispetto all'azione promossa, ovvero la superfluità dell'azione stessa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda e della correlata istanza di ispezione", in ragione della qualità di amministratori (oltre che soci) in capo alle stesse ricorrenti, rappresentanti la maggioranza all'interno del c.d.a. di [REDACTED]

In limine il resistente ha, altresì, dedotto la carenza dei presupposti (pregiudizio per il patrimonio della società, attualità dei fatti, gravità delle condotte) legittimanti il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., replicando, poi, nel merito alle singole censure sollevate in ricorso.

Si è, altresì, costituita in giudizio a mezzo di curatore speciale [REDACTED] il curatore, evidenziata in un primo momento l'impossibilità, nel breve tempo a disposizione per la propria costituzione, di assumere tutte le informazioni necessarie a riscontrare quanto allegato dalle denunzianti, si è rimesso alle determinazioni del tribunale, non senza precisare che, "laddove confermato", il quadro rappresentato in ricorso sarebbe connotato di "rilevante gravità", oltre a dar conto di un evidente "conflitto personale" tra le parti. In sede di note autorizzate di replica, il curatore, ritenute sussistenti le criticità segnalate in ricorso, ha integrato le proprie conclusioni con la richiesta al tribunale di disporre l'ispezione dell'amministrazione di [REDACTED] domandata dalle ricorrenti.

A seguito di scambio di note autorizzate e discussione, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e il tribunale si è riservato di decidere.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto in ragione dell'assorbente difetto dei requisiti di tempestività e attualità legittimanti gli invocati provvedimenti.

2.1.- Come noto, il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, purché attuali e idonee a produrre effetti lesivi per la società nel cui interesse il ricorso è presentato (o per una sua controllata); tali irregolarità devono, dunque, essere quantomeno idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività sociale.



Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa essere accordato allorché l'azione lesiva, già verificatasi a distanza di tempo, abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

L'istituto è, del resto, privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità.

Va, per analoghe ragioni, esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale.

Come recentemente ricordato da questo tribunale (cfr. ordinanza 21.1.2020), l'espressa introduzione del requisito in esame, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società. Così facendo - si è detto - il legislatore ha inteso spostare l'interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell'ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale).

2.2.- Nella specie, il quadro delle irregolarità contestate a [redacted] in qualità di presidente del c.d.a. di [redacted] (ovvero di presidente del c.d.a./amministratore unico delle controllate) si colloca in un lasso temporale che va dal 2015-2017 ai primi mesi del 2018, mentre il ricorso ex art. 2409 c.c. è stato depositato solo nel mese di gennaio del corrente anno. Le irregolarità contestate attengono, inoltre, ad attività amministrativa/gestoria integralmente esaurita, permanendone, al più, i soli effetti lesivi già innescati.

2.2.1.- Emblematico è, al riguardo, il comportamento ascritto al resistente in occasione della deliberazione assembleare del 2.8.2018, annullata con lodo del 26.4.2019⁸: per quanto grave sia la condotta censurata- falsa attestazione della presenza e del voto favorevole delle ricorrenti - e per quanto essa non appaia giustificabile con la dimenticanza in cui sarebbe incappato il resistente circa la modifica statutaria che (in data 13.5.2015) aveva innalzato al 66% la maggioranza qualificata necessaria per ogni decisione dell'assemblea, a tale gravità della condotta non corrisponde la sua attualità e potenzialità lesiva.

Tra la data della deliberazione in esame (2.8.2018) e quella di presentazione della denuncia ex art. 2409 c.c. (16.1.2020) è trascorso circa un anno e mezzo, nel corso del quale l'atto in questione è stato

⁸ Che ne ha accertata l'invalidità per mancato rispetto dei quorum statuari, costitutivo e deliberativo, ritenendo "pacifico che le socie [redacted] non fossero presenti all'assemblea del 2.8.2018", come affermato nei propri atti difensivi dallo stesso [redacted] (cfr. lodo arbitrale 26.4.2019, pag. 20).



impugnato e annullato; nelle more del presente procedimento è stato, inoltre, approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2017 della [redacted] (cfr. all. D alla memoria autorizzata di [redacted]); quanto alla composizione dell'organo amministrativo, già in sede arbitrale si è dato atto della sostituzione della deliberazione impugnata con quella assunta in data 20.11.2018 che, in conformità alla legge e allo statuto e con il voto favorevole di tutti i soci, ha ricostituito l'originario c.d.a. tutt'ora in carica (cfr. lodo arbitrale 26.4.2019, pag. 20).

2.2.2.- Quanto al bilancio relativo all'esercizio 2018, la sua pacifica mancata approvazione sino alla data odierna non pare imputabile ad irregolarità nella gestione (per vero nemmeno delineate con sufficiente chiarezza da parte ricorrente) sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 2409 c.c.: all'udienza di discussione del 19.6.2020 la difesa resistente ha prodotto il progetto di bilancio tutt'ora al vaglio degli amministratori, unitamente alla convocazione del consiglio di amministrazione per la sua approvazione in data 25.6.2020.

In merito, poi, alla carenza di informazioni e documentazione contabile che a detta delle ricorrenti avrebbe ostacolato le doverose valutazioni ai fini dell'approvazione dei progetti di bilancio 2017 e 2018, le censure appaiono in parte superate dalla discussione e approvazione del bilancio 2017 e in ogni caso intempestive e inattuali, come dimostrato dal fatto che le ultime contestazioni sul punto sollevate dalle ricorrenti risalgono al marzo del 2019 (cfr. verbale c.d.a. del 4.3.2019 sub doc. 25 di parte ricorrente).

2.2.4.- Ancora, l'accesso ai locali della società sarebbe stato impedito alle ricorrenti "a partire dal febbraio 2019": all'inattualità della denuncia va soggiunto che dalla documentazione prodotta dalla difesa di [redacted] (cfr. contratti di sublocazione sub doc. 19 e 20) emerge come gli spazi già sede di [redacted] siano stati interamente sublocati, a partire rispettivamente da gennaio 2015 e dicembre 2016, in favore delle società [redacted] e [redacted], che hanno amministratori diversi dall'odierno resistente (cfr. doc. 44 di [redacted] e docc. 32-33 delle ricorrenti): ne consegue che eventuali limitazioni o divieti all'accesso a detti locali non paiono configurabili quali atti inerenti la gestione di [redacted]

2.2.5.- Anche la censura concernente il personale dipendente [redacted] oggetto di asserita illecita somministrazione a favore di società [redacted] e [redacted] riconducibili a [redacted] e apparenti beneficiarie di "servizi" da parte di [redacted] difetta della necessaria attualità: la fornitura di servizi risale all'anno 2013⁹ ed è in scadenza al 30.6.2020 (cfr. verbale di riunione del c.d.a. [redacted] del 4.4.2020 sub doc. 82 di parte resistente), mentre il personale dipendente di

⁹ Si vedano, in particolare, il contratto del 22.10.2013 stipulato tra l'allora [redacted] (doc. 80 di parte resistente) e il rinnovo del 8.1.2015 (doc. 61.6 di parte ricorrente), anche in relazione al contratto del 7.4.2015 stipulato con [redacted]. (cfr. doc. 70 di parte resistente)



risulta recentemente posto in cassa integrazione con l'assenso di tutti gli amministratori (*ibidem*).

3.- Il secondo gruppo di censure riguarda il trasferimento di "asset fuori dal perimetro del gruppo" e concerne, in particolare, la cessione "di fatto e senza corrispettivo" dell'azienda di in favore di la cessione "a prezzo vile" e, almeno in parte, senza effettivo incasso del corrispettivo, dell'intero patrimonio immobiliare di e dell'azienda di in favore di.

In riferimento a tali denunciate "irregolarità" va, in primo luogo, osservato che, per quanto in tesi imputabili a gli atti dispositivi contestati risultano da quest'ultimo stipulati in qualità di amministratore di società diverse dalla, seppur dalla stessa interamente possedute. Non si ascrivono, dunque, al resistente irregolarità nella gestione della tali da costituire fonte di danno per le controllate, possibilità contemplata dall'art. 2409 c.c. nella formulazione risultante all'esito della riforma del 2003: oggetto di denuncia sono, piuttosto, atti distrattivi/dispersivi posti in essere da quale amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione delle controllate stesse e in danno (in tesi) diretto al loro patrimonio.

Le ordinarie regole in materia di legittimazione ad agire e un'interpretazione dell'art. 2409 c.c. fedele al dato letterale impongono, nondimeno, di considerare irregolarità rilevanti quelle relative ad atti di gestione propri della società nel cui interesse è promosso il procedimento, e ciò sia allorquando venga prospettato un danno per questa stessa società, sia allorché la lesione abbia quale possibile destinataria una società controllata.

Anche in riferimento alle irregolarità da ultimo richiamate, la denuncia risulta, in ogni caso, intempestiva, concernendo atti stipulati al più tardi nel marzo del 2018 e di cui le stesse ricorrenti allegano essere venute a conoscenza nel luglio dello stesso anno.

Che tali atti abbiano potuto produrre un danno al patrimonio della - nella misura che le stesse ricorrenti allegano (cfr. relazione RSM sub doc. 58) o in una diversa misura - non significa, evidentemente, che l'attività lesiva sia tuttora in essere e ponga oggi "in pericolo" il patrimonio sociale di o rechi grave turbamento all'attività sociale.

Come sopra ricordato, il procedimento ex art. 2409 c.c. è strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società; esso è, invece, privo di carattere sanzionatorio, con la conseguenza che sono in questa sede inconferenti valutazioni (in termini di pregresse violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori e danni ad esse collegati) tipiche delle azioni di responsabilità.



4.- Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

A fronte, peraltro, della manifesta illiceità di alcune condotte censurate, sia pur prive del requisito dell'attualità, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale, visto l'art. 2409 c.c., respinge il ricorso proposto da [REDACTED] per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione della [REDACTED] e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2020.

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

